

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy[®] Crociere”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Globy® Crociere”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
- Sede Legale**
- 7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 331.468.230.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 117.720.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 160,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti:
 - per crociere effettuate a scopo turistico;
 - per crociere organizzate da Compagnie di navigazione;
 - per crociere della durata massima di **60 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
 - se il premio è stato pagato;
 - se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
 - dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
- **Validità Territoriale** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.3 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.
- **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
Globy® assicura le persone:
 - domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;

e, *relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:*

 - residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in crociera all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.
- **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
 - La polizza può essere stipulata esclusivamente a copertura di Crociere organizzate dalle Compagnie di Navigazione espressamente previste ed elencate nel Fascicolo Informativo e selezionabili all'atto della emissione.
 - Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
 - prolungare il periodo di copertura di un rischio (crociera) già in corso;
 - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni continuativi per la stessa crociera.
 - Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe della crociera, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.
 - La polizza deve essere stipulata prima della partenza. Qualora la data di inizio viaggio sia prevista a meno di sessanta giorni dalla data di prenotazione, la polizza, pena la non validità, deve essere stipulata contestualmente alla data di prenotazione stessa o della conferma documentata dei servizi o comunque non oltre le ore 24.00 feriale (sabato compreso) immediatamente successivo.

Fascicolo Informativo Edizione 122015 – Nota Informativa Globy® Crociere - Pagina 1 di 5.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



- La polizza può essere stipulata esclusivamente a copertura di Crociere organizzate dalle seguenti Compagnie di Navigazione:
 - CARNIVAL
 - CELEBRITY CRUISES
 - COSTA CROCIERE
 - HURTIGRUTEN
 - MSC
 - NORWEGIAN
 - PRINCESS CRUISES
 - ROYAL CARIBBEAN
 - SILVERSEA CRUISES
- In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario.
- La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l'Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione.
- Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative incluse in "Globy® Crociere":

➤ ANNULLAMENTO O MODIFICA DELLA CROCIERA – RIMBORSO PENALE - ANNULLAMENTO ESCURSIONI

- **Annullamento/Modifica della Crociera – rimborso penale** (si rinvia all'art. 1.1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
Rimborso della penale applicata contrattualmente dalla Società di Crociere per rinuncia o modifica della Crociera determinata da una causa imprevedibile al momento della prenotazione, documentabile ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, tutti gli animali di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.
- **Annullamento escursioni:** (si rinvia all'art. 1.1.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
Rimborso 70% dell'importo delle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da malattia, infortunio o decesso, debitamente certificate dal medico di bordo che colpisca l'Assicurato, un suo familiare in crociera o di un compagno di crociera. Sono ammesse ad indennizzo le sole escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione, il cui costo concorre alla definizione costo da assicurare.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Capitale massimo assicurabile:** € 12.000 per persona ed € 50.000 per pratica
- **Criteri di liquidazione:** si evidenzia in particolare che ai sensi dell'art. 1.4. lett. a), il rimborso della penale di annullamento o modifica è effettuato nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato la causa che ha determinato l'annullamento o la modifica della crociera (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli o modifichi la crociera successivamente a tale data, l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
- **Scoperto:** secondo quanto previsto all'art. 1.5. la polizza può prevedere l'applicazione di scoperti per alcune delle causali che determinano l'annullamento o la modifica del viaggio. Tali scoperti variano in base alla motivazione che ha causato la rinuncia:
- **a) senza scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
- **b) con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 50,00** per tutti gli altri casi documentati. **Nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, lo scoperto sarà ridotto come segue:**
- **b.1) scoperto del 15%** con un minimo di € 50,00, per tutte le causali di ordine medico diverse da morte o ricovero ospedaliero.
- **b.2) scoperto del 20%** con un minimo di € 50,00, per tutti gli altri casi documentati.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia. La riduzione dello scoperto di cui all'Art. b.1 non verrà applicata qualora l'assicurato non consenta l'accertamento medico.

➤ CROCIERA SICURA

- **Assistenza in crociera** (si rinvia all'art. 2.1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Spese mediche** (si rinvia all'art. 2.1.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo:
 - Europa/Federazione Russa: € 80.000
 - Mondo: € 200.000

La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2.2 – 2.3 – 2.4 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che:

- **Globy® garantisce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e delle spese mediche sostenute per la degenza nella struttura ospedaliera a bordo solo previo il contatto con la Centrale Operativa;**
- **è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti all'art. 2.1.2, punti 3-4-5-6.**

➤ ASSISTENZA LEGALE (si rinvia all'art. 3.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

Globy®, preventivamente contattata provvede a:

- **Costituire una cauzione penale** fino a € 25.000, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
- **Reperire un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato, fino all'importo di € 5.000 per evento.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 3.1 commi a),b),c),d).

➤ FAMIGLIA SICURA

- **Assistenza ai parenti rimasti a casa** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Assistenza all'abitazione** (si rinvia all'art. 4.1 commi g, h, i, l, della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui all'art. 4.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

- **BAGAGLIO** (si rinvia all'art. 5.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Indennizzo per danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.**
La garanzia è operante anche **per le borse da viaggio, le valigie e le attrezzature per l'infanzia** (e.g. passeggini, carrozzine).
Massimo indennizzo: € 3.000 per persona e per periodo assicurativo
- Nei soli casi di scippo e rapina** la garanzia è operante anche **per gioielli, preziosi, orologi, pellicce, telefoni cellulari, smartphone e tablet** nel limite di:
- € 400 per oggetto
 - cumulativamente per un massimo di € 800.
- La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".
- Sottolimiti previsti:**
- € 300 per valigie e contenitori da viaggio, capi di vestiario, oggetti personali che l'assicurato porta con sé in crociera
 - € 500 per apparecchiature foto-cine-ottiche (considerate quale unico oggetto);
 - € 600 per attrezzature sportive;
 - € 400 per attrezzature per infanzia [e.g. passeggini, carrozzine]
- **Acquisti di prima necessità e rimborso delle spese di noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia a seguito di ritardo superiore a 8 ore complete nella riconsegna del bagaglio.**
Massimo indennizzo:
 - € 1.000 per persona per gli acquisti di prima necessità;
 - € 100 per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia.
 - **Rimborso delle spese sostenute per il riacquisto, la riparazione o il noleggio delle attrezzature sanitarie per i diversamente abili in caso di danneggiamento oppure di ritardata o mancata riconsegna direttamente imputabili al Vettore Aereo.**
Massimo indennizzo:
 - € 3.000 per mancata riconsegna o per danno non riparabile o per danno il cui costo di riparazione supera il valore commerciale del bene;
 - € 100 al giorno e nel limite del capitale assicurato, per il noleggio di attrezzatura sanitaria non elettrica in caso di ritardata consegna superiore a 2 ore rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni.
 - € 300 per la riparazione di un danno parziale che renda necessario un intervento di riparazione.
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
- Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 5.5, Globy® determina l'indennizzo:
- in base al valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro, ad eccezione del rimborso dei beni di prima necessità che avviene secondo il valore d'acquisto;
 - successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
- **RITARDO AEREO** (si rinvia all'art. 6.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **rimborso del 75 % del costo totale della crociera** (al netto della quota di iscrizione) qualora l'Assicurato decidesse di non partecipare alla crociera per un ritardo del volo di andata superiore a 16 ore;
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 6.2 – 6.3 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
- Si evidenzia in particolare che:
- Globy® determina l'indennizzo calcolando le ore di ritardo calcolando le ore di ritardo sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea e/o di Navigazione;
 - l'indennizzo è effettuato a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea e/o di Navigazione;
 - la garanzia opera nel caso in cui il Vettore o la Compagnia di navigazione non siano tenuti a rispondere ai sensi di legge;
- **INTERRUZIONE DELLA CROCIERA** (si rinvia all'art. 7.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Rimborso dei giorni non usufruiti del soggiorno in caso di attivazione delle seguenti prestazioni organizzate o autorizzate dalla Centrale Operativa:**
 - rientro sanitario dell'Assicurato
 - rientro anticipato
 - rientro dell'Assicurato convalescente
 - rientro dei familiari e dei compagni di crociera
 - decesso dell'Assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata la prestazione rientro salma
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui all'art. 7.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
Leggere attentamente la descrizione della garanzia nelle parti evidenziate poiché alcune prestazioni possono essere erogate previa attivazione delle prestazioni di Assistenza di cui all'art. 2.1.1 *lett. c), l), m).*

- 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**
- Premi**
Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia, in funzione della destinazione e del costo della crociera. Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.
Il pagamento del premio deve avvenire presso l'agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
- 5. Diritto di rivalsa**
- Rivalsa**
AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
- 6. Prescrizione dei Diritti**
- Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
- 7. Legge applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Ramo Ministeriale	Descrizione Garanzia	Percentuale di premio attribuito al ramo	Imposte applicate
ASSISTENZA	Assistenza	2,68%	10,00%
MALATTIE	Spese mediche	7,41%	2,50%
PERDITE PECUNIARIE	Rimborsi	88,04%	21,25%
TRASPORTI	Bagaglio	1,87%	12,50%

Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

➤ Per richieste di Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 862
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

➤ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112 - Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **+390226609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni** dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali.

L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it.

10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "**Per il Consumatore - Come presentare un reclamo**".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

11. Condizioni non applicabili al contratto

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Ricorso all'Arbitrato

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante la crociera, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione russa:	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo:	tutti i paesi non compresi nella definizione Europa e nella Federazione Russa.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Crociera:	l'insieme dei servizi comprendenti le sistemazioni a bordo nave, passaggi aerei, trasferimenti, escursioni prenotate in Italia, venduti all'Assicurato dalla Compagnia di navigazione per tramite l'agenzia di viaggio e risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio emesso dalla Compagnia di navigazione stessa.

Globy® Crociere

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante la crociera, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sportive, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione russa:	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo:	tutti i paesi non compresi nella definizione Europa e nella Federazione Russa.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Crociera:	l'insieme dei servizi comprendenti le sistemazioni a bordo nave, passaggi aerei, trasferimenti, escursioni prenotate in Italia, venduti all'Assicurato dalla Compagnia di navigazione per tramite l'agenzia di viaggio e risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio emesso dalla Compagnia di navigazione stessa.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per crociere effettuate a scopo turistico;
- per crociere organizzate da Compagnie di navigazione;
- per crociere della durata massima di **60 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1).

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.3 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

3. Persone assicurabili

Globy® *assicura le persone:*

- a) domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
- b) dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- e, *relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:*
- c) residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in crociera all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 La polizza può essere stipulata esclusivamente a copertura di Crociere organizzate dalle Compagnie di Navigazione espressamente previste ed elencate nel Fascicolo Informativo e selezionabili all'atto della emissione.

4.2 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (crociera) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **60 giorni** continuativi per la stessa crociera.

4.3 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe della crociera, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di congiunzione.

4.4 La polizza deve essere stipulata prima della partenza. Qualora la data di inizio viaggio sia prevista a meno di sessanta giorni dalla data di prenotazione, la polizza, pena la non validità, deve essere stipulata contestualmente alla data di prenotazione stessa o della conferma documentata dei servizi o comunque non oltre le ore 24.00 feriale (sabato compreso) immediatamente successivo.

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al

- trasporto aereo;
t) quarantene.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve:

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Annullamento/Modifica della crociera-rimborso penale – Annullamento escursioni /Crociera Sicura - assistenza in crociera e spese mediche / Assistenza legale/Famiglia sicura – assistenza al "parente" a casa e abitazione / Bagaglio / Ritardo Aereo / Interruzione della crociera

1. ANNULLAMENTO O MODIFICA DELLA CROCIERA – RIMBORSO PENALE - ANNULLAMENTO ESCURSIONI

1.1 OGGETTO

1.1.1. Annullamento/Modifica della Crociera – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente dalla Società di Crociere per rinuncia o modifica della Crociera determinata da una causa imprevedibile al momento della prenotazione, documentabile ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, tutti gli animali di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le escursioni acquistate contestualmente alla prenotazione;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse portuali;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo della crociera assicurata;
- gli adeguamenti carburante addebitati successivamente alla data di emissione della polizza con il massimo del 10% del costo complessivo della crociera originariamente assicurato.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- a) a tutti i suoi familiari;
- b) ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'assicurato che annulla la crociera potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

1.1.2 Annullamento escursioni (prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione)

Globy® rimborsa il 70% dell'importo delle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da malattia, infortunio o decesso, debitamente certificate dal medico di bordo che colpisca l'Assicurato, un suo familiare in crociera o di un compagno di crociera.

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Sono ammesse ad indennizzo le sole escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione, il cui costo concorre alla definizione costo da assicurare.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'assicurato che annulla la crociera potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

1.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie decorrono:

- **Annullamento o modifica della crociera – rimborso penale**

dal giorno di emissione della polizza e di contestuale pagamento del premio e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

- **Annullamento Escursioni prenotate contestualmente alla crociera**

dal momento dell'imbarco e decadono con la fruizione del primo servizio previsto dalle stesse.

1.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- cause non oggettivamente documentabili;
- cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore della Crociera;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- paura di volare e/o viaggiare.

1.4 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Annullamento/Modifica della Crociera – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale di annullamento:

- nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento o la modifica della crociera (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli la crociera successivamente a tale data, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

1.5 SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza **scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
- con uno scoperto del 30%**, con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi documentati. Nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, lo scoperto sarà ridotto come segue:
 - scoperto del 15% con un minimo di € 50,00. per tutte le causali di ordine medico diverse da morte o ricovero ospedaliero;**
 - scoperto del 20%**, con un minimo di € 50,00, per tutti gli altri casi documentati.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia. La riduzione dello scoperto di cui all'Art. b.1 non verrà applicata qualora l'Assicurato non consenta l'accertamento medico.

1.6 VALIDITÀ

1.6.1 La garanzia è valida, esclusivamente, se la polizza è stata stipulata:

- dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione;
- a garanzia del costo complessivo della crociera che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, le tasse aeroportuali non rimborsabili, le tasse portuali e gli adeguamenti carburante già previsti alla

data di prenotazione. Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo della crociera, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo della crociera.

1.6.2 La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade. In caso di annullamento della crociera di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.

1.7 CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE

Il capitale massimo assicurabile è:

- € 12.000 per persona;
- € 60.000 per pratica.

2. CROCIERA SICURA - ASSISTENZA IN CROCIERA E SPESE MEDICHE

2.1 Oggetto

2.1.1 Assistenza in Crociera

Globy®, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in crociera, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE – Le garanzie sono operanti per le destinazioni Europa, Federazione Russa e Mondo

a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuta l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;

c) trasporto – rientro sanitario

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero a terra ad un centro medico meglio attrezzato;
- dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.

Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito del Mondo intero e per gli spostamenti locali.

Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per :

- infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso della crociera;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

d) rientro dei familiari e dei compagni di crociera assicurati in seguito a:

- Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell'Assicurato alla sua residenza
- Decesso dell'Assicurato

Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese fino a € 1.200 per evento:

- dei familiari;
- dei compagni di crociera.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di crociera siano assicurati;

e) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in crociera ed assicurati.

Globy® mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli alla residenza in Italia.

Globy® rimborsa fino a € 1.000 per evento anche:

- l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
- le spese per un pernottamento dell'accompagnatore;

f) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione è effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Globy® fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



g) interprete a disposizione fino a € 1.100 per evento, per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;

h) traduzione della cartella clinica
Qualora l'Assicurato lo richieda, Globy® provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);

i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in crociera o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 7 giorni in Europa/Federazione Russa/Mondo.

Globy® mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno fino a € 110 a notte per un massimo di 5 notti;

In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall'Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie previste al presente Art. 2 "CROCIERA SICURA – ASSISTENZA IN CROCIERA E SPESE MEDICHE".

j) rientro dell'Assicurato convalescente alla propria residenza, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy® organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;

La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di crociera, nel limite di € 2.000 per evento.

k) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.

Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE - Le garanzie sono operanti per le destinazioni Europa, Federazione Russa e Mondo

l) rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di crociera, sempreché assicurati, per interruzione della crociera determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari, a casa, dell'Assicurato.
Globy® organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese fino a € 4.000 per evento;

m) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy® provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi;

n) anticipo denaro fino a € 8.000 per evento e previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;

o) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Globy® su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;

Inoltre, Globy® rimborsa all'Assicurato:

p) spese di prolungamento soggiorno a terra qualora l'Assicurato:

- non sia in grado di rientrare:
 - per malattia o infortunio;
 - a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di crociera

(purché assicurati) nel limite di:

- € 150 a notte per assicurato, fino ad un massimo di 3 notti
- € 1.500 per evento;

q) **spese per soccorso e ricerca in mare e montagna** fino a € 2.000

r) **rimborso spese telefoniche fino a € 350 per evento**, documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.

2.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	EUROPA	FEDERAZIONE RUSSA	MONDO
<p>CON PAGAMENTO DIRETTO Globy®, preventivamente contattata, provvede :</p> <p>1) al pagamento diretto delle <u>spese ospedaliere e chirurgiche</u>. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy®, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.</p> <p>2) al pagamento diretto delle spese mediche sostenute per la <u>degenza nella struttura ospedaliera a bordo</u>.</p> <p>In riferimento agli precedenti artt.1) e 2), nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.</p>	<p>fino a € 80.000</p> <p>fino a € 5.000</p>	<p>fino a € 80.000</p> <p>fino a € 5.000</p>	<p>fino a € 200.000</p> <p>fino a € 5.000</p>
<p>A RIMBORSO Inoltre, Globy® provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</p> <p>3) al rimborso delle <u>spese di trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza</u>, dal luogo dell'evento, ivi compreso a bordo nave, al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.</p>	fino a € 30.000	fino a € 30.000	fino a € 30.000
<p>4) al rimborso delle <u>spese per visite mediche e/o farmaceutiche</u> purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, compreso il day hospital,</p>	fino a € 2.000	fino a € 2.000	fino a € 2.000
<p>5) al rimborso delle <u>spese mediche di bordo</u>, delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in crociera.</p>	fino a € 1.000	fino a € 1.000	fino a € 1.000
<p>6) al rimborso delle <u>spese per cure riabilitative</u>, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in crociera e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.</p>	fino a € 5.000	fino a € 5.000	fino a € 5.000

Fascicolo Informativo Edizione052016 – Condizioni di Assicurazione Globy® Crociere - Pagina 7 di 14

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



ACA International S.A.
Agenzia delle Imprese - Ufficio
Territoriale di Milano 2
Sede Secondaria per l'Italia



2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio della Crociera;
- è operativa fino al termine della crociera stessa, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

2.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese Mediche di cui al punto 1.2 dell'art. 2.1.2 in caso di :

- ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l'applicazione del limite previsto all'art. 2.1.2 punto 4;

- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro alla propria residenza, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

2.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

2.4.1 Assistenza in crociera

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy® e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- Globy® ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



- provveduto, a proprie spese, al rientro;
- e) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- f) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2.4.2 Spese mediche

Globy® sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso della crociera;
- per un massimo di **100 giorni** complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

3. ASSISTENZA LEGALE

3.1 Oggetto

Globy®, preventivamente contattata provvede a:

- **Costituire la cauzione penale** fino a **€ 25.000 per evento**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, deve essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
- **Reperire un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato, Globy®, tiene a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€ 5.000 per evento**.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

4. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"

4.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in crociera, Globy® tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in crociera, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

- invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente" al più vicino Ospedale
- organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Globy®, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente". Globy®, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy®, il trasferimento del "parente" in un centro ospedaliero di alta specializzazione.

Globy® provvede ad organizzare il trasporto sanitario del “parente” con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300;

Inoltre, Globy®, in caso di necessità all’abitazione di residenza in Italia del “parente” tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell’impianto elettrico dell’abitazione che blocchi l’erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy® tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

4.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell’Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell’Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

5. BAGAGLIO

5.1 Oggetto

5.1.1 Bagaglio e attrezzature per l’infanzia

Globy® indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di **€ 3.000** per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del Vettore Aereo del bagaglio personale (vedi “Definizioni”). La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie e le attrezzature per l’infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).

Nei soli casi di scippo e rapina la garanzia è operante anche per gioielli, preziosi, orologi, pellicce, telefoni cellulari, smartphone e tablet nel limite di **€ 400** per oggetto e cumulativamente per un massimo di **€ 800**.

5.1.2 Acquisti di prima necessità

In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del Vettore Aereo, Globy® rimborsa, nel limite del capitale assicurato:

- **€ 1.000** per persona e per periodo assicurativo gli acquisti di prima necessità
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto;
- **€ 100** per il noleggio dell’attrezzatura per l’infanzia.

Globy® non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

5.1.3 Attrezzature sanitarie per diversamente abili

Globy provvede al rimborso all’Assicurato delle spese sostenute in caso di ritardata o mancata consegna da parte del Vettore Aereo, dell’attrezzatura sanitaria o qualora la stessa riporti un danno imputabile alla diretta responsabilità del vettore aereo. Globy® riconosce l’indennizzo di:

- **€ 3.000** in caso di mancata consegna o di danno tale da rendere non riparabile l’attrezzatura sanitaria o qualora il costo della riparazione stessa superi il valore commerciale del bene;
- **€ 100** al giorno e nel limite del capitale assicurato, per il noleggio di attrezzatura sanitaria non elettrica in caso di ritardata consegna superiore a 2 ore rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni;
- **€ 300** in caso di danno parziale che renda necessario un intervento di riparazione.

5.2. Criteri e Limiti di Indennizzo

Globy® corrisponde l’indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 3.000. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
- b) con i seguenti **limiti per oggetto**:
 - **€ 300** per valigie e contenitori da viaggio, capi di vestiario, oggetti personali che l’assicurato porta con sé in crociera

- € 500 per apparecchiature foto-cine-ottiche (considerate quale unico oggetto);
- € 600 per attrezzature sportive;
- € 400 per attrezzature per infanzia [e.g. passeggini, carrozzine]

5.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non indennizza i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
- derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi:

- i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
- telefoni cellulari, smartphones e tablet, salvo nei casi di scippo e rapina di cui all'art. 5.1.1

5.4 Decorrenza e operatività

La garanzia "Bagaglio e attrezzature per l'infanzia" decorre dal momento dell'inizio della crociera ed è operativa fino al termine della crociera stessa, ma non oltre la scadenza della polizza.

Le garanzie "Ritardata consegna" e "Attrezzature sanitarie per diversamente abili", decorrono e sono operative dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in.

5.5 Disposizioni e limitazioni

Globy determina l'indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante la crociera, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

6. RITARDO AEREO

6.1 Oggetto

Globy®, in caso di documentato ritardo del volo aereo di andata superiore di 16 ore, rimborsa all'Assicurato il 75 % del costo totale della crociera (al netto della quota di iscrizione) qualora egli decida di non partecipare alla Crociera.

6.2 Criteri di liquidazione

L'indennizzo è effettuato:

- calcolando le ore di ritardo sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea e/o di Navigazione;
- a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea e/o di navigazione.

6.3 Disposizioni e Limitazioni

- La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il volo di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del volo di andata.
- la garanzia opera nel caso in cui il vettore o la Compagnia di navigazione non siano tenuti a rispondere ai sensi di legge.

7. INTERRUZIONE DELLA CROCIERA

7.1 Oggetto

Globy® rimborsa la *pro rata* della crociera non usufruita a decorrere dalla data di rientro alla residenza in caso di:

- rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. c);
- rientro anticipato** a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. l);
- rientro dell'Assicurato convalescente** alla propria residenza organizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. j);
- rientro dei familiari e dei compagni di crociera assicurati** organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 2.1.1 lett. d);
- decesso dell'Assicurato** durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata la prestazione rientro salma di cui all'Art. 2.1.1 lett. k).

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Globy rimborsa il *pro rata* agli eredi legittimi e/o testamentari.

7.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

- Globy® rimborsa il *pro rata* della sola quota di crociera non usufruita (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di crociera;
- ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

8. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

8.1 Crociera Sicura/Famiglia Sicura/ Assistenza legale

8.1.1 In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

Crociera Sicura - Assistenza in crociera e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero

- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e abitazione

- recapito dell'Assicurato durante il viaggio e/o del "parente" a casa richiedente la prestazione.

8.1.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

8.2 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale – Annullamento escursioni –

8.2.1 Annullamento/Modifica della crociera – rimborso penale

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato la crociera, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento o la modifica, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
 - dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - catalogo e/o programma della crociera con relativo regolamento di penale, in copia;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
 - documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

8.2.2 annullamento escursioni

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- certificazione medica rilasciata dal medico di bordo durante la crociera, provante la causa della rinuncia delle escursioni, in originale riportante la patologia;
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- copia della scheda di iscrizione alla crociera con le relative ricevute di pagamento ove siano evidenziate le escursioni prenotate prima della partenza.

8.3 Bagaglio

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

8.3.1 in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.

8.3.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l'infanzia, in copia.

8.3.3 In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- ricevuta di pagamento che attesti l'avvenuto noleggio o riparazione o acquisto delle attrezzature sanitarie per disabili.

8.4 Ritardo Aereo - richiesta di Rimborso

L'Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dalla data di partenza originariamente prevista, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia;
- estratto conto di prenotazione;
- quietanza di pagamento del viaggio.

Il Vettore Aereo dovrà rilasciare certificazione scritta attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedato.

8.5 Interruzione della crociera

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione attestante la causa dell'interruzione;
- estratto conto di prenotazione, in copia;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



ACA International S.A.
Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Milano 2
Sede Secondaria per l'Italia



RIFERIMENTI IMPORTANTI

▣ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità :

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a

AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK
Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **+390226609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni** dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.
In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.
Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali.
L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.